



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO
Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**
fonte **IPSOA Quotidiano**



In questo numero

LAVORO

RIFORMA FISCALE: QUALI IMPATTI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DEI PROFESSIONISTI

SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO: AGGIORNATA LA DOMANDA TELEMATICA

FINANZIAMENTI

DECRETO ASSET: NESSUNA PROROGA DEL SUPERBONUS 110% PER I CONDOMINI

PIANI DI FORMAZIONE: FINANZIAMENTI FOR.TE. ENTRO IL 30 NOVEMBRE PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI

FONDO ATTIVITÀ INTERESSE GENERALE: AL VIA LE DOMANDE PER L'ANNO 2023



sommario

RIFORMA FISCALE: QUALI IMPATTI SUI REDDITI DI LAVORO AUTONOMO DEI PROFESSIONISTI

Maria Rosa Gheido - Consulente del lavoro

Ridurre le ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni, escludere dal reddito imponibile le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento con la riduzione degli oneri documentali. Sono alcuni degli obiettivi della legge delega per la riforma del sistema fiscale, introdotta con la legge n. 111 del 2023, che troveranno attuazione con l'emanazione dei decreti attuativi. Ma non solo, la riforma dedica particolare attenzione agli studi professionali, delegando il Governo a introdurre e rafforzare qualora già esistente la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Quali sono gli altri obiettivi?

Occorre attendere l'emanazione dei decreti attuativi ma è innegabile che la riforma del sistema fiscale introdotta con la legge n. 111 del 2023, in vigore dal 29 agosto 2023, incide sensibilmente sulla tassazione dei redditi di lavoro autonomo dei professionisti. Per la gestione ordinaria del reddito prodotto con l'attività professionale, l'art. 5 della legge n. 111 delega il Governo a:

- ridurre le ritenute operate sui compensi degli esercenti arti o professioni che si avvalgono in via continuativa e rilevante dell'opera di dipendenti o di altre tipologie di collaboratori, al fine di evitare l'insorgere di sistematiche situazioni creditorie;
- far coincidere il periodo di imputazione fiscale dei compensi con quello di effettuazione delle ritenute da parte del committente;
- escludere dal reddito imponibile le somme percepite a titolo di rimborso delle spese sostenute e riaddebitate al cliente, che pertanto non saranno nemmeno deducibili dal reddito del professionista che sarà formato da tutte le somme e i valori, a qualunque titolo conseguiti nel periodo d'imposta in relazione all'attività artistica o professionale. Tali spese costituiranno quindi una partita di giro priva di riflessi reddituali;
- parificare il trattamento fiscale degli immobili strumentali acquisiti in leasing e di quelli adibiti promiscuamente all'esercizio dell'arte o professione e all'uso personale o familiare del contribuente, superando l'attuale previsione dell'art. 54 del TUIR che consente la deduzione integrale dei canoni di leasing dell'immobile strumentale e l'indeducibilità delle quote di ammortamento dei beni non strumentali;
- rivedere gli adempimenti dichiarativi e di versamento con la riduzione degli oneri documentali rafforzando il divieto, già esistente, per l'Amministrazione finanziaria di richiedere al contribuente

documenti già in suo possesso;

- modificare le modalità di versamento degli acconti di imposta, sia con la progressiva introduzione della periodicità mensile sia con una eventuale riduzione della ritenuta d'acconto.

La riforma dedica particolare attenzione alle aggregazioni professionali e alla sempre più sentita esigenza di fornire al cliente un servizio di assistenza e consulenza integrato e completo, delegando il Governo a introdurre e rafforzare qualora già esistente la neutralità fiscale delle operazioni di aggregazione e riorganizzazione degli studi professionali. Rientrano in questo principio le operazioni relative al passaggio da associazioni professionali a società, favorendo la formazione di STP, oggi in parte ostacolate da un regime fiscale spurio che consente di qualificare reddito di impresa quello che è, invece, reddito di lavoro autonomo negli studi associati e nelle attività esercitate individualmente.

Nel senso della parificazione fiscale delle diverse modalità di esercizio della professione va anche l'art. 8 della legge n. 111/2023 che prevede il graduale superamento dell'IRAP anche per le società di persone e le associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. Potrebbe sembrare il libro dei sogni ma, pur con la comprensibile attenzione ai problemi di gettito, non è detto che le misure non trovino una effettiva e rapida attuazione.

SUPPORTO FORMAZIONE LAVORO: AGGIORNATA LA DOMANDA TELEMATICA

Con il messaggio n. 3354 del 2023 l'INPS comunica il rilascio evolutivo del servizio dedicato alla gestione della domanda per la misura "Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL)". Le nuove funzionalità consentono l'annullamento di una domanda, la gestione del modello "SFL- Com Ridotto, l'inserimento e la visualizzazione del modello.

Dal 1° settembre 2023 è possibile presentare la domanda per la misura "Supporto per la Formazione ed il Lavoro (SFL)" utilizzando il servizio web dedicato accessibile dal sito dell'Istituto.

In ottica di evoluzione e miglioramento del servizio offerto ai cittadini, in data 19 settembre 2023, sono state rilasciate le nuove funzionalità di seguito elencate:

- Annullamento di una domanda in stato "acquisita" ed "acquisita in attesa mod.Com";
- Gestione del modello "SFL- Com Ridotto";
- Inserimento del modello;
- Visualizzazione del modello;
- Lista dei modelli associati ad una domanda;
- Visualizzazione degli esiti della domanda, anche in stato sospesa per supplemento istruttorio, nella sezione di gestione delle tue domande (pulsante "accedi alla domanda), passando con il mouse sopra lo stato della domanda se presente l'icona "i-informativa" ;

Stampa della ricevuta di una domanda correttamente inviata;
Stampa in formato pdf di una domanda acquisita.

DECRETO ASSET: NESSUNA PROROGA DEL SUPERBONUS 110% PER I CONDOMINI

Fumata nera per la proroga del superbonus al 110% per i condomini. Sono stati infatti bocciati dalle Commissioni Ambiente e Industria del Senato tutti gli emendamenti relativi alla maxi detrazione. Quindi nessun rinvio al 2024 per la scadenza del 31 dicembre 2023 per i lavori condominiali in corso. L'unica proroga è quella già prevista dal testo originario del decreto che riguarda le unifamiliari che al 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%. Quali sono quindi le scadenze per i vari soggetti beneficiari?

Non arriverà con il decreto Asset (D.L. n. 104/2023) la proroga della scadenza del superbonus al 110% per i condomini.

Le Commissioni Ambiente e Industria del Senato hanno infatti bocciato tutti gli emendamenti relativi alla maxi detrazione.

Resta confermata la proroga per le unifamiliari che al 30 settembre 2022 avevano raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30%, già contenute nel testo originario del decreto legge. Dai lavori delle Commissioni quindi non viene modificato il calendario delle scadenze relative al superbonus.

L'unica proroga prevista è quella già contenute nel testo originario del decreto legge riguardante le unifamiliari con soglia lavori del 30% al 30 settembre 2022. Con l'articolo 24, infatti, si conferma l'aliquota del superbonus nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 per gli edifici unifamiliari e le unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30% dell'intervento complessivo. Per i condomini

Per effetto della mancata proroga, quindi, per i condomini e le unifamiliari la possibilità di fruire della detrazione nella misura massima del 110% si chiuderà il 31 dicembre 2023.

In particolare, per i condomini, il superbonus al 110% spetterà per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

- se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022 e l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata adottata tra il 19 e il 24 novembre 2022;

oppure

- (se la CILAS è stata presentata entro il 31 dicembre 2022 e l'assemblea che ha approvato l'esecuzione dei lavori è stata adottata entro il 18 novembre 2022;

oppure

- nell'ipotesi di intervento da eseguire tramite demolizione e ricostruzione degli edifici se, al 31 dicembre 2022, risulta presentata l'istanza per acquisire il titolo abilitativo.

La data della delibera assembleare deve essere certificata

dall'amministratore o dal condomino che ha presieduto l'assemblea. Per le persone fisiche proprietarie o comproprietarie, ONLUS, ASD e APS. Per le persone fisiche proprietarie (o comproprietarie) di edifici composti da due a quattro unità immobiliari, e le Onlus, le Associazioni di volontariato e le Associazioni di promozione sociale (fatta eccezione per le strutture socio-sanitarie e assistenziali) l'aliquota del 110% sarà riconosciuta sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023:

- se la CILAS è stata presentata entro il 25 novembre 2022; oppure

- per gli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, se al 31 dicembre 2022 risulta presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

Il superbonus potrà essere fruito nella misura del 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 anche da IACP e cooperative a proprietà indivisa (comprese le persone fisiche per gli interventi effettuati sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio) che alla data del 30 giugno 2023 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 60% dell'intervento complessivo. Il superbonus al 110%, inoltre, si può continuare ad applicare sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025:

- per gli interventi effettuati da ONLUS, ODV e APS che svolgono attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica, purché oggetto degli interventi siano immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 o D/4 posseduti da tali soggetti in piena o nuda proprietà, oppure in usufrutto, oppure detenuti in comodato d'uso gratuito;

- per gli interventi nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

PIANI DI FORMAZIONE: FINANZIAMENTI FOR.TE. ENTRO IL 30 NOVEMBRE PER DISOCCUPATI E INOCCUPATI

Gerardo Urti - Advisor M&A & Strategy

Per le aziende aderenti al fondo For.Te scade il 30 novembre la possibilità finanziare i propri piani formativi previsti per disoccupati e/o inoccupati ai fini di una successiva assunzione. I piani formativi devono essere esclusivamente di tipologia aziendale e, nel caso di imprese multilocalizzate, possono coinvolgere più regioni. Il finanziamento dei piani è subordinato all'assunzione di almeno l'80% dei partecipanti effettivi formati di cui almeno il 40% con contratto a tempo indeterminato. Attraverso quali attività possono essere erogati i corsi di formazione?

For.Te. è il Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua del Terziario, costituito da Confcommercio, Confetra, CGIL, CISL e UIL.

Per il funzionamento dell'avviso n. 1/23 emanato, il CdA dispone del "Conto Generale", costituito dalle risorse che affluiscono annualmente dai versamenti delle aziende aderenti, al netto:

- di una quota di risorse destinata alle spese di funzionamento del Fondo For.Te.;
- dell'aggio INPS;
- del prelievo alla fonte dall'INPS.

For.Te. intende promuovere, per rispondere all'obiettivo di occupabilità e di adattabilità, nonché alla crescita della capacità competitiva delle imprese, la formazione di lavoratori disoccupati e inoccupati, per il loro inserimento al termine dei percorsi erogati. L'avviso n. 1/23 è rivolto a tutte le aziende aderenti, indipendentemente dal comparto di riferimento.

Le aziende beneficiarie devono risultare aderenti a For.Te. per tutta la durata del piano, fino alla conclusione della rendicontazione dei piani finanziati.

I piani formativi devono essere di tipologia aziendale, finalizzati a soddisfare esigenze espresse da singole aziende, gruppi di impresa, consorzi di imprese e da imprese costituite in ATI/ATS.

Solo nel caso di imprese multi-localizzate, il piano può coinvolgere più regioni. Un piano formativo si identifica in un progetto organico dove siano previste una serie di attività:

- attività preparatorie, di accompagnamento e misure trasversali;
- attività non formative;
- attività di erogazione della formazione in forma individuale e/o collettiva.

Le modalità di erogazione della formazione, ammissibili, sono:

- aula - sessioni di formazione in ambiente strutturato (interno o esterno all'impresa);
- action learning - sessioni di apprendimento programmate centrate sui processi di lavoro;
- fad - attività di formazione a distanza on line (sincrona) o di formazione assistita (asincrona);
- training on the job;
- coaching - attività formative realizzate, con il supporto di un coach.

La formazione erogata a distanza, in modalità sincrona o asincrona, deve essere supportata da un sistema informatico che effettui il tracciamento delle attività svolte, degli esiti delle verifiche e consenta la stampa dei relativi rapporti.

Il numero minimo dei partecipanti alla singola edizione di un modulo formativo, nel caso in cui sia stata prevista l'erogazione in forma "collettiva", è di quattro partecipanti.

Ai fini della validità dell'intervento e, quindi, dell'ammissibilità dei relativi costi, è necessario che almeno tre partecipanti abbiano frequentato il 70% delle ore programmate. Ciascuna azienda può beneficiare di un solo finanziamento nell'ambito dell'avviso n. 1/23. Per partecipare all'avviso le aziende beneficiarie devono aver già aderito a For.Te.; tuttavia, qualora l'adesione sia stata espressa nei tre mesi antecedenti la data di presentazione del

piano, l'azienda beneficiaria potrà partecipare all'avviso n. 1/23, purché l'adesione risulti al Fondo al massimo entro la data di avvio delle attività formative indicata nella Dichiarazione di Avvio Attività (DAA).

Sono destinatari della formazione, alle condizioni previste dall'avviso n. 1/23 del fondo For.Te., i soggetti disoccupati e inoccupati, con l'obiettivo del loro inserimento nelle aziende. Possono partecipare alla formazione anche i lavoratori assunti nei sei mesi antecedenti la formazione, che al momento della loro assunzione risultavano disoccupati o inoccupati.

Per entrambe le circostanze, dovrà essere prodotta al fondo For.te. idonea documentazione (DID), presentata al Centro dell'impiego nel momento in cui il soggetto si trovava nella condizione dichiarata. Possono presentare i piani le aziende aderenti, la cui adesione sia già stata effettuata, anche se non comunicata dall'INPS al Fondo. In particolare, possono presentare piani:

- a) datori di lavoro;
- b) consorzi di imprese;
- c) gruppi di imprese: la capogruppo per l'intero Gruppo ovvero per una delle società costituenti il gruppo;
- d) ATI o ATS, da costituire al massimo tra n. 10 imprese/datori di lavoro.

Possono attuare i piani formativi:

- a) strutture interne alle aziende;
- b) enti Formativi compresi nell'elenco dei soggetti qualificati da For.Te.

La durata massima di un piano è di sette mesi, dalla data di ricevimento della notifica di finanziamento da parte di For.Te.

Le attività formative devono essere avviate entro al massimo un mese dalla notifica stessa e concluse, con la trasmissione della DTA attraverso la piattaforma del Fondo For.te., entro sei mesi dall'avvio delle stesse.

Il CdA del Fondo può autorizzare in casi eccezionali proroghe del termine delle attività indicato nella DAA e della rendicontazione, di breve durata, solo dietro esplicita e giustificata richiesta da parte del soggetto presentatore. Il finanziamento massimo è calcolato secondo la seguente tabella:

Classi dimensionali (numero dipendenti)	Valore massimo del finanziamento
1-25	20.000 euro
26-50	40.000 euro
51-100	60.000 euro
101-149	80.000 euro
150-249	100.000 euro

Per quanto riguarda i conti individuali e di gruppo, l'importo è determinato dal presentatore sulla base delle risorse disponibili sui conti, fermo restando il contributo richiedibile a valere sullo stanziamento dell'avviso, nella misura massima del 10% calcolato sul valore complessivo del finanziamento richiesto.

I costi ammissibili nel preventivo finanziario e nel rendiconto di ciascun piano comprendono le seguenti spese:

a) accompagnamento (azioni propedeutiche, misure trasversali): ideazione e progettazione, analisi dei fabbisogni e selezione dei partecipanti, sistema di monitoraggio e valutazione;

b) attività formativa: costi relativi alle docenze, coordinamento, tutoraggio e relative spese di viaggio, di vitto e di alloggio; materiale didattico e di consumo; aule ed attrezzature didattiche, anche per la fad; verifiche intermedie e finali degli apprendimenti; materiali, forniture e servizi direttamente connessi all'erogazione della formazione;

c) costi relativi ai partecipanti: i costi concorrono alla quota di cofinanziamento delle imprese al piano formativo, se dovuta in base al regime di aiuti di stato prescelto e comprendono la retribuzione partecipanti ed eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio dei soggetti in formazione, se già assunti dall'azienda antecedentemente alla formazione e nei termini previsti dall'avviso 01/23 del fondo for.te.;

d) spese generali di funzionamento e gestione: personale amministrativo e di segreteria, direttore del piano, attrezzature non didattiche, reti telematiche, spese di viaggio e di vitto del personale non docente, spese relative ad immobili per la gestione del piano, fidejussione, atti notarili e revisore contabile. Sul sito istituzionale di For.Te., nell'area riservata, saranno disponibili il formulario di candidatura per la presentazione dei piani formativi in formato word, i format degli allegati, nonché le istruzioni per la compilazione dei formulari. L'applicativo on line per la compilazione della candidatura sarà reso disponibile sul sito www.fondo-for.te.it mediante accesso protetto dall'area riservata.

Terminato l'inserimento dei dati e della documentazione prevista, il sistema provvede a generare la domanda di finanziamento (Allegato A).

Tutta la documentazione utile alla presentazione, gestione rendicontazione dei piani formativi sarà altresì disponibile direttamente in piattaforma, sezioni monitoraggio fisico e finanziario, avviso n. 1/23 del Fondo For.Te.

Tutti gli allegati, ivi inclusa la domanda di finanziamento generata automaticamente dal sistema, devono recare la firma del legale rappresentante del soggetto presentatore, del soggetto attuatore e delle aziende beneficiarie in caso di consorzi, gruppi di impresa, ATI/ATS ed essere redatti su carta intestata o recare un timbro leggibile. Nell'ipotesi di delega dei poteri di firma è necessario rispettare le indicazioni contenute nella "Guida alla Presentazione dei Piani formativi 2022". Le dichiarazioni devono essere corredate dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del dichiarante (art. 47, DPR n. 445 del 28/12/2000). La mancanza di uno di questi elementi è considerata una non conformità ed è motivo di esclusione dalla procedura. Allo scopo di sostenere le azioni previste dai piani formativi finanziabili attraverso l'Avviso 01/23 del Fondo For.Te., sono stanziati risorse finanziarie complessive pari a 10.000.000 euro. La presentazione è a sportello. I soggetti presentatori possono far pervenire i piani a For.Te. non oltre il 30 novembre 2023.

FONDO ATTIVITÀ INTERESSE GENERALE: AL VIA LE DOMANDE PER L'ANNO 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l'Avviso 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale per l'anno 2023, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati. Gli interessati possono prendere visione dello stesso e della modulistica per inoltrare istanza di partecipazione mediante apposita Piattaforma disponibile dalle 12:00 del 16 ottobre 2023 sino alle 20:00 del 6 novembre 2023

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con decreto direttoriale n. 190 del 21 settembre ha adottato l'Avviso 2/2023, che sulla base degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività contenuti nell'atto di indirizzo, disciplina i criteri di selezione e di valutazione, le modalità di assegnazione ed erogazione del finanziamento di iniziative e progetti di rilevanza nazionale ai sensi dell'art. 72 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. – anno 2023, le procedure di avvio, l'attuazione e la rendicontazione degli interventi finanziati. Le iniziative e i progetti devono essere promossi, anche attraverso le reti associative iscritte nell'apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), da:

- organizzazioni di volontariato,
- associazioni di promozione sociale,
- fondazioni del Terzo settore,

iscritte nel RUNTS, singolarmente o in partenariato tra loro.

Nelle more del completamento del processo di popolamento del RUNTS, possono beneficiare delle risorse in parola altresì:

- le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266,
- le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n.383, tuttora coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del Codice del Terzo settore,
- le fondazioni di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nell'apposita anagrafe delle Onlus presso l'Agenzia delle Entrate.

Il possesso del requisito soggettivo di qualificazione deve perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/Capofila in caso di ATS e partner – partecipanti all'iniziativa o progetto per l'intero periodo di realizzazione. La cancellazione del soggetto proponente dai citati registri comporterà l'immediata decadenza dal beneficio e la conseguente revoca del finanziamento. Le iniziative e i progetti di cui al presente Avviso dovranno

prevedere lo svolgimento di attività di interesse generale in almeno 10 Regioni (sono equiparate alle Regioni, ai fini del presente Avviso, le Province autonome di Trento e Bolzano). La durata minima delle proposte progettuali non dovrà essere inferiore a 12 mesi, mentre la durata massima non potrà eccedere i 18 mesi. Per “svolgimento di iniziative e progetti” deve intendersi l’effettiva attivazione di interventi sul territorio: tali interventi potranno consistere sia nello svolgimento di attività progettuali sia nello svolgimento di programmi di ordinaria attività statutaria degli enti. Si precisa che non configura un’effettiva attivazione di interventi sul territorio la mera diffusione di informazioni o la messa a disposizione di documentazione nei confronti di una molteplicità indeterminata di persone, attraverso campagne radiofoniche o televisive o attraverso un sito internet o un portale digitale. Il finanziamento ministeriale complessivo di ciascuna iniziativa o progetto, a pena di esclusione, non potrà essere inferiore a euro 250.000,00 né superare l’importo di euro 600.000,00. La quota di finanziamento ministeriale, a pena di inammissibilità, non potrà superare:

- l’80 % del costo totale dell’iniziativa o del progetto approvato, qualora esso sia presentato e realizzato da associazioni di promozione sociale o da organizzazioni di volontariato anche in partenariato tra loro,
- il 50 % del costo totale della proposta approvata, qualora essa sia presentata e realizzata da fondazioni del Terzo settore.

La restante quota parte del costo complessivo approvato (cofinanziamento), pari almeno al 20% in caso di associazioni di promozione sociale e organizzazioni di volontariato e almeno al 50% in caso di fondazioni del terzo settore, sarà a carico dei soggetti proponenti, i quali potranno avvalersi anche di eventuali risorse finanziarie messe a disposizione da soggetti terzi. In ogni caso il cofinanziamento deve consistere esclusivamente in un apporto monetario a carico dei proponenti e/o degli eventuali terzi. Per la presentazione delle iniziative o progetti dovrà essere utilizzata, a pena di esclusione, la seguente modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:

- Modello A (Domanda di ammissione al finanziamento);
- Modello A1 (Dichiarazione di partecipazione al partenariato);
- Modello A2 (Dichiarazione Rete sugli associati-affiliati);
- Modello A3 (Dichiarazione di collaborazione);
- Modello B (Dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000);
- Modello C (Scheda anagrafica del soggetto proponente e degli eventuali partner);
- Modello D (Scheda della proposta);
- Modello E (Piano finanziario);
- Modello-F_Elementi inerenti ai criteri di valutazione.

La compilazione della domanda potrà avvenire dalle ore 12.00 del 16 ottobre 2023 sino alle ore 20.00 del 6 novembre 2023, utilizzando la Piattaforma predisposta.

All’atto dell’invio della domanda dovranno essere caricati in piattaforma gli allegati sopra citati, a loro volta compilati sia in

formato word/.xls sia in formato pdf editabile, non scannerizzato. Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente Avviso. Il termine per la presentazione della domanda di finanziamento è da considerarsi perentorio. Il mancato rispetto dei termini di presentazione della domanda costituisce causa di irricevibilità; in tale ipotesi, la domanda viene rifiutata automaticamente dal sistema.





Genya



Valore | Semplicità | Innovazione

Il software in cloud con il Cliente al centro: condivisione di dati e informazioni, analisi e report avanzati con un'interfaccia chiara e innovativa.

Più produttività con una gestione delle attività contabili e fiscali semplificata. Più velocità con un'unica soluzione per la condivisione di report e documenti con colleghi e clienti. Più tempo da dedicare alla consulenza strategica



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

SCADENZE



SETTIMANALI

giovedì 28/09

Presentazione del Mod. Redditi 2023 Persone fisiche entro 90 giorni dalla scadenza
Presentazione della dichiarazione IMU entro 90 giorni dalla scadenza
Ravvedimento entro 90 giorni dal termine di versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione Redditi 2023 ed IRAP 2023

sabato 30/09

INPGI - Gestione separata - Liberi professionisti - Comunicazione annuale reddituale
Richiesta rimborso IVA assoluta in altri stati membri

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

